

4. *Chiunque ometta il conferimento periodico di residui organici o di acque chiare o luride presso una struttura autorizzata, in ragione del tempo minimo di uno scarico ogni tre giorni comprovato dalle risultanze del libretto, è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.500.*

Al fine di costruire un sistema normativo in armonia con i principi e le norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

RILEVA E CHIEDE QUANTO SEGUE:

- **ABROGARE** l'intero testo dell'articolo 18 per i seguenti motivi:

Le Regioni non hanno alcuna competenza ad emanare norme in materia di circolazione stradale.

L'articolo 117, comma 2, lettera h) della Costituzione, prevede che lo Stato abbia legislazione esclusiva in materia di "ordine pubblico e sicurezza".

L'articolo 98, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 112/98 stabilisce che "la regolamentazione della circolazione, anche ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai fini della salvaguardia della sicurezza nazionale" è tra le funzioni mantenute allo Stato.

La Corte costituzionale con sentenza n. 428/2004 ha confermato il principio interpretativo secondo cui nell'assetto delle competenze legislative derivante dalla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione attuata nel 2001, **la disciplina della circolazione stradale è rimasta attribuita alla competenza esclusiva dello Stato.**

Non esiste alcun dubbio che la sosta e la circolazione degli autoveicoli in generale – e, quindi, anche delle autocaravan – non possa che essere disciplinata unicamente dalle disposizioni del Codice della strada. Infatti l'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 285/92 stabilisce che *la circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice (...)*. Inoltre l'articolo 3, comma 1, numero 9 del decreto legislativo 285/92 definisce la circolazione come "il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada".

L'articolo 18 del disegno di legge, prevedendo l'obbligatoria tenuta di un apposito libretto sul quale siano annotati i conferimenti dei residui organici e delle acque chiare e luride presso le strutture autorizzate, **viola l'articolo 93** del decreto legislativo 285/92 che disciplina le formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, nell'ambito della Sezione III, Capo III, Titolo III dedicata ai documenti di circolazione e immatricolazione.

La disposizione censurata infatti introduce una formalità necessaria per la circolazione delle autocaravan che non è prevista dal Codice della Strada né dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione.

L'articolo 18 del disegno di legge, al comma 4, prevedendo una sanzione amministrativa per chiunque ometta il conferimento periodico di residui organici o di acque chiare o luride presso una struttura autorizzata, **si pone in contrasto con la disciplina dettata dall'articolo 185**, comma 6 del decreto legislativo 285/92 che prevede una specifica sanzione in caso di violazione del divieto di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitari, nonché con quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera a) o f) del decreto legislativo 285/92 che, secondo i casi, prevede specifiche sanzioni per chiunque crea stati di pericolo per la circolazione ovvero imbratta comunque la strada e le sue pertinenze.

Tra l'altro appare alquanto illogico ed irragionevole, sia da un punto di vista applicativo nonché interpretativo delle disposizioni normative vigenti, adottare provvedimenti con conseguenti procedure sanzionatorie ex novo, quando sono attuabili norme identificabili e applicabili in presenza di un apparato normativo predefinito e codificato.

CON RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 19

del disegno di legge recante Riordino della disciplina delle attività ricettive di cui si riporta il testo:

Art. 19 - Divieto di campeggio libero

1. *Su tutto il territorio regionale è vietato il soggiorno con tende, caravan, autocaravan, camper o altri simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all'aria aperta, delle aree attrezzate di sosta temporanea, delle aree di sosta temporanea approntate presso altre attività di servizio ai viaggiatori, quali stazioni di servizio, strutture agrituristiche e di ristorazione nonché delle altre aree eventualmente individuate con delibera della Giunta regionale.*
2. *Fatte salve le sanzioni previste da altre disposizioni di legge, chiunque violi il divieto stabilito dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 3.000 e nel ritiro del mezzo.*

Al fine di costruire un sistema normativo in armonia con i principi e le norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

RILEVA E CHIEDE QUANTO SEGUE:

- Al comma 1, **SOSTITUIRE** la parola "soggiorno" con i termini "campeggio" nonché "attendamento" per il seguente motivo: necessità di impiegare un vocabolo capace di superare la genericità del significato del termine "soggiorno".